



## **PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. in data 3 maggio 2017, subordinatamente e con efficacia a far data dall'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

## Articolo 1

### OGGETTO E DEFINIZIONI

**1.1** La presente procedura individua le operazioni con parti correlate effettuate da LU-VE S.p.A. e/o dalle sue società controllate e ne disciplina l'iter di realizzazione al fine di garantirne la correttezza sostanziale e procedurale, in conformità con la normativa, anche regolamentare, vigente e con i principi stabiliti dal Codice di Autodisciplina.

**1.2** Ai fini della presente Procedura, in aggiunta ai termini eventualmente definiti negli articoli della procedura medesima, i termini e le espressioni di seguito elencati (al singolare o al plurale), ove riportati con lettera maiuscola, hanno il significato di seguito indicato per ciascuno di essi:

“**Amministratore Delegato**” indica l'amministratore della Società cui vengono delegate attribuzioni proprie del Consiglio di Amministrazione ovvero, in presenza di più amministratori delegati, l'amministratore avente responsabilità sull'area amministrazione, finanza e controllo della Società.

“**Amministratori Indipendenti**”: amministratori che rispettano i criteri di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina.

“**Amministratori non Correlati**”: indica gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

“**Codice di Autodisciplina**”: indica il Codice di Autodisciplina adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società ha aderito.

“**Condizioni equivalenti a quelle di mercato o Condizioni standard**”: indica le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'Emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

“**Consiglio di Amministrazione**” o “**Consiglio**”: indica l'organo amministrativo di LU-VE.

“**Controllo**”: indica il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

“**Controllo Congiunto**”: indica la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.

**“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”**: indica i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società.

**“Emittente”** o **“Società”** o **“LU-VE”**: indica LU-VE S.p.A. con sede legale in Varese (VA), Via Vittorio Veneto n. 11, codice fiscale e Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese 01570130128.

**“Influenza notevole”**: indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il Controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un’influenza notevole. L’esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l’interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

**“Operazioni Ordinarie”**: indica le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria.

**“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: indica le operazioni con Parti Correlate che superano le soglie di rilevanza previste dalla normativa di volta in volta in vigore e che, al momento della redazione della presente Procedura, corrispondono alle “operazioni di maggiore rilevanza” individuate alla stregua dei criteri di cui all’Allegato 3 al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (allegato alla presente Procedura *sub* B); qualora un’operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi del successivo paragrafo 6.2 della presente Procedura siano individuate come “rilevanti” secondo gli indici previsti nella normativa regolamentare, e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, l’Emittente potrà richiedere alla Consob l’indicazione di modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, andranno comunicate alla Consob le caratteristiche essenziali dell’operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

**“Operazioni di Minore Rilevanza”**: indica le operazioni con Parti Correlate che non superano le soglie di rilevanza previste dalla normativa di volta in volta in vigore e cioè, al momento dell’approvazione della presente Procedura, le soglie individuate dall’Allegato 3 al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (allegato alla presente Procedura *sub* B).

**“Parti Correlate”** e **“Operazioni con Parti Correlate”**: indica i soggetti e le operazioni definiti tali in applicazione della normativa rilevante di volta in volta in vigore al momento in cui è decisa ciascuna operazione e, al momento della redazione della presente Procedura, i soggetti e le operazioni definiti come tali dall’Allegato 1 al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (allegato alla presente Procedura *sub* A).

**“Procedura”**: indica la presente procedura, che disciplina l’istruttoria e la realizzazione delle operazioni con Parti Correlate effettuate dall’Emittente e/o dalle sue società controllate, italiane o estere.

“**Regolamento Parti Correlate**”: indica il “*Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate*”, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.

“**Soci non Correlati**”: indica i soggetti definiti tali in applicazione della normativa rilevante di volta in volta in vigore al momento in cui è decisa ciascuna operazione e, al momento della redazione della presente Procedura, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell’Assemblea diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione, sia alla Società.

“**Società di Minori Dimensioni**”: indica le società per le quali, in conformità al Regolamento Parti Correlate, né l’attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall’ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le Società di Minori Dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti.

“**TUF**”: indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato.

## Articolo 2

### IDENTIFICAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI DALLE PARTI CORRELATE

**2.1** Ai fini dell’applicazione della presente Procedura, l’identificazione delle Parti Correlate è operata dalla Società alla stregua dei criteri di cui all’Allegato 1 al Regolamento Parti Correlate.

Sono quindi Parti Correlate:

- (a) - tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, esecutivi e non esecutivi, dell’Emittente;
  - i membri effettivi del Collegio Sindacale dell’Emittente;
  - gli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell’Emittente;

(nel seguito pure – e anche congiuntamente con altri soggetti – “**Parti Correlate Dirette**”);

(a<sub>1</sub>) gli “stretti familiari” dei soggetti di cui alla lettera (a), tali essendo il coniuge non legalmente separato e il convivente, i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;

(a<sub>2</sub>) le “entità” nelle quali i soggetti di cui alle precedenti lettere (a) e (a<sub>1</sub>) esercitino il Controllo solitario, il Controllo Congiunto o l’Influenza Notevole o detengano, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;

(nel seguito pure – e anche congiuntamente con altri soggetti – “**Parti Correlate Indirette**”);

(b) gli azionisti di controllo, solitario o congiunto, o che comunque detengono una partecipazione tale da poter esercitare una Influenza Notevole sull’Emittente e i soggetti che direttamente o indirettamente li controllano;

(nel seguito pure – e anche congiuntamente con altri soggetti – “**Parti Correlate Dirette**”);

(b<sub>1</sub>) ove i soggetti di cui alla lettera (b) siano persone fisiche, i loro “stretti familiari”, tali essendo il coniuge non legalmente separato e il convivente, i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;

(b<sub>2</sub>) le “entità” nelle quali i soggetti di cui alla lettera (b<sub>1</sub>) esercitino il controllo solitario o congiunto, o l’influenza notevole o comunque detengano, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;

(b<sub>3</sub>) le società soggette a comune controllo con l’Emittente;

(b<sub>4</sub>) - tutti i membri del consiglio di amministrazione, esecutivi e non esecutivi, delle società controllanti l’Emittente;

- i membri effettivi del collegio sindacale delle società controllanti l’Emittente;

- i Dirigenti con Responsabilità Strategiche delle società controllanti l’Emittente;

(b<sub>5</sub>) gli “stretti familiari” dei soggetti di cui alla lettera (b<sub>4</sub>), tali essendo il coniuge non legalmente separato e il convivente, i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;

(b<sub>6</sub>) le “entità” nelle quali i soggetti di cui alle precedenti lettere (b<sub>4</sub>) e (b<sub>5</sub>) esercitino il Controllo solitario, il Controllo Congiunto o l’Influenza Notevole o detengano, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;

(nel seguito pure – e anche congiuntamente con altri soggetti – “**Parti Correlate Indirette**”);

(c) le società controllate direttamente o indirettamente dall’Emittente, anche congiuntamente;

(d) le società collegate all’Emittente, intendendosi come tali ogni entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un’Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto;

(e) le *joint venture* in cui l’Emittente è un partecipante;

(f) l’eventuale fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di qualsiasi altra entità ad essa correlata.

**2.2** Ciascuna Parte Correlata Diretta di cui al precedente paragrafo 2.1 lettere (a) e (b) ha l’obbligo e si impegna anche in relazione alle Parti Correlate Indirette a sé riferibili – mediante la sottoscrizione della presente Procedura – ad informare tempestivamente l’Emittente di ogni avvio di trattative con l’Emittente o con le sue società controllate, per la conclusione di un’operazione, sia con la stessa Parte Correlata Diretta, sia con una delle Parti Correlate Indirette alla medesima riferibili, così come in ogni caso di qualunque atto o fatto che possa comportare l’applicazione della disciplina di volta in volta vigente in materia di Parti Correlate.

**2.3** In ogni caso, anche al fine di agevolare le opportune attività di monitoraggio e di controllo da parte del sistema di controlli interni aziendale, ciascuna delle Parti Correlate Dirette di cui al precedente paragrafo 2.1, lettere (a) e (b), è tenuta a fornire alla Società i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate – Dirette e Indirette – esistenti, aggiornando di volta in volta e in un congruo termine le informazioni precedentemente rese.

**2.4** A scopo puramente cautelativo, e fermi gli obblighi di cui ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2, l’Emittente si riserva inoltre di inviare alle Parti Correlate Dirette una comunicazione periodica, nell’ambito della quale verrà richiesto di dare informativa circa le eventuali operazioni rilevanti già concluse o ancora in corso di negoziazione, e di aggiornare – se del caso – le informazioni rese ai sensi dei precedenti paragrafi 2.2 e 2.3.

**2.5** L’informativa è fornita in sede di prima attuazione della presente regolamentazione e, successivamente, allorquando vi siano modifiche rilevanti nelle informazioni precedentemente rese, nonché, in ogni caso, ogni qualvolta lo richieda l’Emittente.

**2.6** La funzione Affari Legali e Societari, con l'ausilio della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, effettua e aggiorna, ogni qualvolta si renda necessario e comunque almeno al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, la mappatura delle Parti Correlate di LU-VE, anche tenendo conto delle informazioni richieste alle Parti Correlate e dalle stesse ricevute in conformità al disposto dell'articolo 4, comma 8 del Regolamento Parti Correlate e a quanto disposto al riguardo dalla presente Procedura.

**2.7** Qualora la Società non abbia conoscenza della qualifica di Parte Correlata di una controparte pur avendo adottato l'ordinaria diligenza, e siano stati omessi gli obblighi di informazione, la controparte di LU-VE che abbia omesso tale informativa – così come la Parte Correlata Diretta cui la controparte sia riferibile e che abbia omesso l'informativa rilevante – sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno – patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguente a provvedimenti dell'Autorità competente – derivante all'Emittente dal compimento dell'operazione in violazione delle prescritte procedure.

### **Articolo 3**

#### **APPROVAZIONE, EFFICACIA E PUBBLICITÀ DELLA PROCEDURA**

**3.1** La presente Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di LU-VE nella riunione del 3 maggio 2017, previo parere favorevole espresso dagli Amministratori Indipendenti.

Ogni successiva modifica dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole di un comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, o in mancanza, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti presenti in Consiglio di Amministrazione o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

**3.2** Tenuto conto che LU-VE aderisce ai principi del Codice di Autodisciplina, la nozione di "indipendenza" rilevante ai fini della presente Procedura, nel rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari, è quella adottata dall'articolo 3 del medesimo Codice di Autodisciplina o delle disposizioni di volta in volta applicabili in base alle raccomandazioni ivi contenute; resta fermo che se, successivamente all'entrata in vigore della presente Procedura, dovessero intervenire modifiche ai criteri attualmente previsti dal suddetto articolo 3 del Codice di Autodisciplina tali da renderli non equivalenti a quelli previsti dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti per la valutazione di indipendenza di un amministratore, la nozione di indipendenza rilevante ai sensi della presente Procedura sarà quella prevista da tali disposizioni regolamentari.

**3.3** Il Consiglio di Amministrazione di LU-VE valuta la permanenza dei criteri di indipendenza dei propri componenti almeno una volta l'anno e, di regola, in occasione della – o precedentemente alla – riunione del Consiglio di Amministrazione che approva il progetto di bilancio d'esercizio.

**3.4** Il Collegio Sindacale dell'Emittente vigila sulla conformità della Procedura adottata ai principi della normativa – anche regolamentare – vigente in materia di operatività con Parti Correlate, nonché sulla loro osservanza, e ne riferisce all'Assemblea.

**3.5** Fermo il rispetto delle regole di volta in volta vigenti in materia di trasparenza e pubblicità delle operazioni con Parti Correlate, le disposizioni della presente Procedura dirette a disciplinare l'*iter* di approvazione delle operazioni con Parti Correlate vengono applicate a decorrere dalla data di entrata in vigore della procedura medesima. L'Amministratore Delegato di LU-VE trasmette la presente Procedura alle società direttamente ed indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza ed a loro carico, la osservino.

**3.6** La presente Procedura e le successive modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito *internet* dell'Emittente, fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione della Società.

**3.7** Per tutto quanto non previsto dalla presente Procedura, si applicano le norme di legge e di regolamento di volta in volta in vigore.

## **Articolo 4**

### **COMITATO CONTROLLO E RISCHI E PER L'OPERATIVITÀ CON LE PARTI CORRELATE**

**4.1** Il Consiglio di Amministrazione di LU-VE ha stabilito che il Comitato Controllo e Rischi sia costituito da Amministratori non esecutivi in maggioranza Indipendenti e, tenuto conto che l'Emittente si qualifica quale Società di Minori Dimensioni, ha attribuito allo stesso il ruolo e le competenze rilevanti che il Regolamento Parti Correlate attribuisce ai comitati costituiti, in tutto o in maggioranza, da Amministratori Indipendenti; tale Comitato è anche chiamato "Comitato Controllo e Rischi e per l'operatività con le Parti Correlate" (in breve "**Comitato Controllo e Rischi**").

**4.2** Il Comitato Controllo e Rischi è costituito e funzionante in osservanza, tra l'altro, dei principi del Codice di Autodisciplina e, pertanto:

- le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate e il presidente del comitato ne dà informazione al primo consiglio di amministrazione utile;
- il Comitato ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei limiti di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e, per quanto riguarda l'operatività con le Parti Correlate, nei limiti di quanto stabilito dalla presente Procedura;
- alle riunioni del Comitato possono partecipare, previo invito del Comitato stesso e in relazione ai punti all'ordine del giorno, soggetti che non ne sono membri;
- i membri del Comitato nominano un proprio Presidente, ove lo stesso non sia stato designato dal Consiglio di Amministrazione;
- per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; le riunioni sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di ricevere la documentazione e di poterne trasmettere; in tal caso il Comitato si considera tenuto ove si trova il Presidente.

## **Articolo 5**

### **PROCEDURA GENERALE DI ISTRUZIONE E APPROVAZIONE**

#### **DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

**5.1** Fintanto che l'Emittente possa qualificarsi come Società di Minori Dimensioni, la procedura generale si applica a tutte le Operazioni con Parti Correlate, siano esse Operazioni di Minore Rilevanza od Operazioni di Maggiore Rilevanza, non computandosi tra queste le operazioni che, rientrando nelle ipotesi di esclusione previste dal successivo articolo 8, non sono soggette all'*iter*

procedimentale dettato dalla presente Procedura. Qualora il Consiglio di Amministrazione dovesse rilevare la perdita da parte della Società della qualifica di Società di Minori Dimensioni, lo stesso provvederà tempestivamente a modificare la presente Procedura e ad implementare una specifica procedura per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Parti Correlate.

**5.2** La funzione di LU-VE che intende avviare trattative finalizzate a porre in essere un'Operazione con Parte Correlata ne dà comunicazione preventiva alla funzione Affari Legali e Societari trasmettendo alla stessa una scheda informativa, debitamente sottoscritta, che dovrà contenere almeno:

- 1) i dati identificativi della controparte correlata con la descrizione della natura della correlazione;
- 2) le caratteristiche dell'operazione:
  - oggetto;
  - motivazioni;
  - corrispettivo ipotizzato (se le condizioni dell'operazione sono definite equivalenti a quelle di mercato o *standard* occorre fornire oggettivi elementi di riscontro);
  - tempistica;
  - eventuali altre.

L'Amministratore Delegato, coadiuvato dalla funzione Affari Legali e Societari e dalla funzione Amministrazione, Finanza e Controllo provvede, entro due giorni dalla data di ricezione della scheda informativa, a classificare l'operazione.

Se l'operazione è valutata quale operazione esclusa ai sensi dell'articolo 8 che segue, l'Amministratore Delegato, nel rispetto delle deleghe conferitegli, provvede a dare esecuzione all'operazione, fermo restando l'obbligo di informativa di cui al paragrafo 5.3 che segue.

Se si tratta di un'Operazione di Minore Rilevanza o di Maggiore Rilevanza si applicano le procedure di seguito riportate.

**5.3** La funzione Affari Legali e Societari dell'Emittente provvede:

- entro 2 giorni a convocare, inviando la relativa documentazione, una riunione del Comitato Controllo e Rischi affinché lo stesso esprima un motivato parere non vincolante sull'interesse di LU-VE al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il Comitato Controllo e Rischi dovrà, prima di esprimere il parere, valutare in capo a ciascun componente l'assenza di rapporti di correlazione con i soggetti controparte dell'operazione in esame. Ogni membro è tenuto a dichiarare l'eventuale sussistenza di correlazione in relazione alla singola operazione che si deve approvare. Nel caso in cui non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti verrà coinvolto per il rilascio del parere il Collegio Sindacale, a condizione che i Sindaci Effettivi non abbiano alcun interesse proprio o di terzi nel compimento dell'operazione; qualora un Sindaco dovesse avere un interesse proprio o di terzi nell'operazione, il parere verrà rilasciato a cura dell'Amministratore Indipendente non correlato, se presente. In mancanza, il parere verrà rilasciato da un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione (presidio equivalente).

Il Comitato Controllo e Rischi (o il presidio equivalente) ha la facoltà di farsi assistere, a spese dell'Emittente, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Il Comitato Controllo e Rischi (o il presidio equivalente) provvede a esprimere il parere nella medesima riunione ovvero, qualora siano ritenuti necessari ulteriori approfondimenti o la negoziazione dell'operazione non si sia ancora conclusa, in una riunione successiva che si terrà acquisiti gli approfondimenti necessari o terminata la negoziazione dell'operazione.



Nelle operazioni con Parti Correlate eventualmente influenzate dall'attività di direzione e coordinamento sull'Emittente, il parere del Comitato Controllo e Rischi (o del presidio equivalente) deve indicare le ragioni e la convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parti Correlate;

- nel caso in cui l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad inoltrare il parere del Comitato Controllo e Rischi (o del presidio equivalente) e la scheda informativa dell'operazione, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; il Consiglio di Amministrazione dovrà riunirsi entro 5 giorni dalla data di invio della documentazione per assumere le delibere di sua competenza. I verbali delle deliberazioni di approvazione dovranno recare adeguata motivazione in merito all'interesse di LU-VE al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- nel caso in cui l'operazione sia di competenza di un organo delegato, ad inoltrare allo stesso il parere del Comitato Controllo e Rischi (o del presidio equivalente) e la scheda informativa dell'operazione;
- a verificare che, qualora l'organo competente decida di dare comunque esecuzione all'operazione nonostante il Comitato Controllo e Rischi (o il presidio equivalente) abbia espresso un parere negativo, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di legge ed in particolare quelli di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, venga messo a disposizione del pubblico, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità previste dalla normativa regolamentare vigente, un documento contenente le informazioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettera g) del Regolamento Parti Correlate, ivi comprese le ragioni per le quali l'organo competente non ha condiviso il parere del Comitato Controllo e Rischi (o del presidio equivalente). Nel medesimo termine il parere del Comitato Controllo e Rischi (o del presidio equivalente) è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet di LU-VE;
- a comunicare tempestivamente alla funzione proponente le decisioni assunte dall'organo competente;
- a verificare che delle operazioni in esame venga data l'informativa di cui all'articolo 6 della presente Procedura.

## **Articolo 6**

### **TRASPARENZA INFORMATIVA**

**6.1** In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, l'Emittente predispone un documento informativo redatto e pubblicato in conformità alla normativa regolamentare vigente.

**6.2** La Società predispone il citato documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza previste dalla normativa regolamentare vigente alla data dell'ultima operazione considerata. A tal fine rilevano

anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni escluse ai sensi del successivo articolo 8, né quelle previste nelle delibere quadro oggetto di preventiva informativa ai sensi del paragrafo 7.4.

**6.3** Il documento informativo, insieme con l'ulteriore documentazione rilevante, è messo a disposizione del pubblico nei tempi e con le modalità indicate dalla normativa di volta in volta vigente.

**6.4** La Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul proprio sito *internet*, gli eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti e/o, se del caso, del Collegio Sindacale, e/o almeno gli elementi essenziali degli eventuali pareri degli esperti indipendenti, in conformità alla disciplina regolamentare vigente.

**6.5** In applicazione della normativa vigente, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale l'Emittente deve fornire informazione su:

- le singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- le ulteriori operazioni con parti correlate – come definite ai sensi dell'articolo 2427 cod. civ. e dei principi contabili internazionali di volta in volta vigenti (IAS 24) – concluse nel periodo di riferimento che abbiano comunque influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o i risultati della Società nel periodo di riferimento.

L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere fornita mediante semplice riferimento ai documenti informativi già pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

**6.6** Per le operazioni soggette agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, alle informazioni previste da detta norma sono aggiunte le ulteriori informazioni richieste dall'articolo 6 del Regolamento Parti Correlate.

**6.7** Almeno trimestralmente l'Amministratore Delegato di LU-VE fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa sull'esecuzione delle operazioni poste in essere con parti correlate.

## **Articolo 7**

### **DELIBERE QUADRO**

**7.1** Nel rispetto dei principi e dell'*iter* procedurale di cui al precedente articolo 5, possono essere adottate "delibere-quadro" per una serie di operazioni omogenee con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate.

**7.2** Le delibere-quadro hanno efficacia massima di un anno dalla loro adozione e indicano, con sufficiente determinatezza, le operazioni oggetto delle delibere stesse, riportando, oltre a tutte le informazioni rilevanti a seconda dei casi, il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che si ritiene verranno realizzate.

**7.3** Gli organi delegati forniscono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attuazione delle delibere-quadro.

**7.4** Ove le delibere-quadro prevedano un ammontare massimo delle operazioni che si ritiene verranno realizzate superiore alle soglie delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società pubblica il documento informativo di cui al precedente paragrafo 6.1 e, in tal caso, le operazioni non sono computate ai fini del cumulo di cui al precedente paragrafo 6.2.

## **Articolo 8**

### **ESCLUSIONI E DEROGHE**

**8.1** Le disposizioni contenute nella presente Procedura non si applicano:

- a) alle operazioni di importo esiguo, come individuate dal successivo paragrafo 8.2;
- b) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, cod. civ., ai membri del Collegio Sindacale, nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, cod. civ.;
- c) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nella precedente lett. b), in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 13, comma 3, lett. b) del Regolamento Parti Correlate e fermi restando gli obblighi di informazione periodica previsti dal precedente paragrafo 6.5;
- d) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive, fermi gli obblighi di informazione periodica previsti dal precedente paragrafo 6.5;
- e) alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate purché nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società, fermo il rispetto degli obblighi informativi di cui al precedente paragrafo 6.5.

Non si considerano interessi significativi: (i) quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra l'Emittente e le società controllate o collegate; nonché (ii) l'adesione ad un consolidato fiscale ove vi siano altre Parti Correlate, qualora tali operazioni siano effettuate a parità e reciprocità di condizioni.

A titolo meramente esemplificativo, si presumono sussistere interessi significativi quando:

- i) la Parte Correlata – diversa da una società controllata o collegata di LU-VE – detenga una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale della società controllata o collegata;
  - ii) la Parte Correlata – diversa da una società controllata o collegata di LU-VE – abbia comunque il diritto a percepire utili in misura pari o superiore al 20% nella società controllata o collegata; se, tuttavia, la Parte Correlata detiene una partecipazione o altri strumenti finanziari nell'Emittente, l'interesse sarà significativo solo se il “peso” della partecipazione o dell'interesse nella società controllata o collegata è proporzionalmente maggiore rispetto alla partecipazione nell'Emittente;
  - iii) la Parte Correlata abbia una remunerazione legata in misura significativa ai risultati economici della singola società controllata o collegata;
- f) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o

Condizioni standard, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi di cui al precedente paragrafo 6.5. In tali casi, qualora si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermi restando gli obblighi di informativa ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e del precedente paragrafo 6.5, la Società comunica alla Consob, nei tempi e con le modalità indicate dalla normativa di volta in volta vigente, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, e specifica nelle relazioni di cui al paragrafo 6.5 le operazioni concluse avvalendosi di tale esclusione.

**8.2** Per individuare le operazioni di importo esiguo si ha riguardo ai criteri di rilevanza stabiliti dall'Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate, ai quali si applicano le soglie di importo assoluto nel seguito individuate:

- a) indice di rilevanza del controvalore: sono operazioni di importo esiguo quelle il cui controvalore sia singolarmente inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquanta mila/00) se la Parte Correlata è una persona fisica, e ad Euro 100.000,00 (cento mila/00) se la Parte Correlata è una persona giuridica;
- b) indice di rilevanza dell'attivo: sono operazioni di importo esiguo quelle in cui l'attivo dell'entità oggetto dell'operazione sia singolarmente inferiore ad Euro 100.000,00 (cento mila/00);
- c) indice di rilevanza delle passività: sono operazioni di importo esiguo quelle in cui il totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti sia singolarmente inferiore ad Euro 100.000,00 (cento mila/00).

In sede di individuazione delle operazioni di importo esiguo si osservano, in quanto compatibili, le indicazioni di cui all'Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate.

Qualora ad un'operazione sia applicabile più di un indice tra quelli sopra elencati, l'operazione è di importo esiguo purché tutti gli indici applicabili siano inferiori alle soglie come sopra stabilite.

## **Articolo 9**

### **OPERAZIONI DA CONCLUDERE IN CASO DI URGENZA**

**9.1** Fermi restando tutti gli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni normative vigenti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, un'operazione con Parti Correlate, quando non è di competenza dell'Assemblea o non deve da questa essere autorizzata, subordinatamente e nei limiti di apposite previsioni statutarie, in caso di urgenza può essere conclusa in deroga all'articolo 5 della presente Procedura, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) se l'operazione ricade nelle competenze dell'Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- b) se l'operazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi deve essere informato delle ragioni di urgenza prima della convocazione della riunione consiliare che dovrà assumere deliberazioni relativamente all'operazione con Parte Correlata;
- c) l'operazione – ferma restando la sua efficacia – deve successivamente essere oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- d) il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre per l'Assemblea di cui alla lett. c) una relazione inerente le ragioni di urgenza, e il Collegio Sindacale deve riferire per iscritto le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; tali relazioni e

valutazioni vanno messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa regolamentare di volta in volta in vigore;

- e) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società deve mettere a disposizione del pubblico le informazioni sugli esiti del voto con le modalità previste dalla normativa regolamentare vigente.

## **Articolo 10**

### **OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA**

**10.1** Fermi restando tutti gli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni normative vigenti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, quando per legge o per Statuto un'Operazione con Parti Correlate, sia di Minore che di Maggiore Rilevanza, è di competenza dell'Assemblea o deve da questa essere autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applica, in quanto compatibile, la procedura generale prevista dall'articolo 5 e, pertanto, il Comitato Controllo e Rischi esprime il proprio parere non vincolante sulla proposta che il Consiglio intende sottoporre all'Assemblea.

**10.2** Qualora la proposta di deliberazione inerente un'Operazione di Maggiore Rilevanza da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti, il Consiglio può ugualmente sottoporre la proposta di deliberazione all'Assemblea, ma deve subordinare l'efficacia e/o l'eseguità alla approvazione, oltre che della maggioranza assembleare richiesta dalla legge e dallo Statuto, della maggioranza dei Soci non Correlati votanti in Assemblea. Tale condizione sarà applicabile purché i Soci non Correlati con diritto di voto presenti in Assemblea siano almeno pari al 10% del capitale sociale.

**10.3** Subordinatamente e nei limiti di apposite previsioni statutarie, in caso di urgenza collegata a situazione di crisi aziendale, le operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto previsto dai precedenti paragrafi 10.1 e 10.2, purché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del Regolamento Parti Correlate o della normativa di volta in volta applicabile.

## **Articolo 11**

### **OPERAZIONI COMPIUTE DALLE SOCIETÀ CONTROLLATE**

**11.1** L'Amministratore Delegato di LU-VE trasmette agli amministratori delegati delle società dalla stessa direttamente ed indirettamente controllate la presente Procedura unitamente alla mappatura delle proprie Parti Correlate aggiornata al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno e comunque ogni volta che la stessa è modificata.

**11.2** Nel caso in cui una società controllata intenda porre in essere operazioni con Parti Correlate deve, a cura dell'Amministratore Delegato, trasmettere alla funzione Affari Legali e Societari di LU-VE una scheda informativa descrittiva dell'operazione in esame che dovrà contenere almeno gli elementi di cui al paragrafo 5.2 della presente Procedura.

**11.3** L'Amministratore Delegato di LU-VE, coadiuvato dalla funzione Affari Legali e Societari, valuterà il tipo di operazione e qualora la stessa sia individuata:

- (i) come **operazione esclusa** provvederà ad informare l'Amministratore Delegato della controllata che potrà avviare l'operazione in esame;
- (ii) come **Operazione di Minore Rilevanza** provvederà ad informare il Presidente di LU-VE con il quale valuterà se sottoporre in via preventiva la stessa all'esame del Consiglio di Amministrazione di LU-VE che la esamina previo parere non vincolante del Comitato Controllo e Rischi, ovvero se esprimere direttamente, dopo aver sentito il parere del Comitato Controllo e Rischi, un parere non vincolante all'Amministratore Delegato della controllata; si applicano in quanto compatibili, le regole stabilite dal paragrafo 5.3 della presente Procedura;
- (iii) come **Operazione di Maggiore Rilevanza**, provvederà, tramite la funzione Affari Legali e Societari di LU-VE ad informare l'Amministratore Delegato della controllata che l'operazione è qualificabile come tale e quindi soggetta agli obblighi informativi di cui all'articolo 5 comma 1 del Regolamento Parti Correlate.

L'Amministratore Delegato della controllata provvederà, con l'ausilio delle funzioni di riferimento, a predisporre e consegnare all'Amministratore Delegato di LU-VE il documento informativo che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di LU-VE nella medesima riunione in cui il Consiglio medesimo esaminerà in via preventiva l'operazione con Parte Correlata, sentito il parere non vincolante del Comitato Controllo e Rischi.

I soggetti che conducono le trattative dovranno comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato di LU-VE l'avvenuta conclusione delle stesse.

Il Presidente di LU-VE provvederà *(i)* a richiedere alla funzione Affari Legali e Societari di convocare entro due giorni il Comitato Controllo e Rischi trasmettendo preventivamente la documentazione e le informazioni disponibili inerenti l'operazione; e *(ii)* a convocare entro 5 giorni il Consiglio di Amministrazione di LU-VE cui sottoporre, in via preventiva, l'operazione e il documento informativo, inviando con congruo anticipo a Consiglieri e Sindaci tutta la documentazione necessaria. Il parere non vincolante del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente verrà, a cura della funzione Affari Legali e Societari, trasmesso all'Amministratore Delegato della controllata. Si applicano in quanto compatibili le regole stabilite dal paragrafo 5.3 della presente Procedura.

**11.4** Nei casi di urgenza le operazioni possono essere concluse anche in deroga al presente articolo purché: *(i)* il Presidente del Consiglio di Amministrazione di LU-VE sia tempestivamente informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione; *(ii)* le ragioni di urgenza siano illustrate al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente alla prima riunione utile successiva al compimento dell'operazione.

## **ALLEGATI**

A) ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221 DEL 12 MARZO 2010

B) ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221 DEL 12 MARZO 2010

**A) Allegato 1 al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010**

**DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  
E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI**

**1. DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

*PARTI CORRELATE*

Un soggetto è parte correlata a una società se:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

(i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;

(ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;

(iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della società;

(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

*OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE*

Per *operazione con una parte correlata* si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;

- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.



## **2. DEFINIZIONI FUNZIONALI A QUELLE DI “PARTI CORRELATE” E DI “OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE”**

Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “joint venture” sono le seguenti.

### *CONTROLLO E CONTROLLO CONGIUNTO*

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica.

### *INFLUENZA NOTEVOLE*

L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un’influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

#### *DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE*

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

#### *STRETTI FAMILIARI*

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

#### *SOCIETÀ CONTROLLATA*

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

#### *SOCIETÀ COLLEGATA*

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

#### *JOINT VENTURE*

Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

### **3. PRINCIPI INTERPRETATIVI DELLE DEFINIZIONI**

**3.1** Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

**3.2** L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

## B) Allegato 3 al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010

### INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

**a) Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

**b) Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

**c) Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

**1.2.** Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

**1.3.** Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

**1.4.** In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

**2.** Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.